



COMUNE DI  
**VARESE**

Area XI  
Patrimonio,  
Verde Pubblico  
e Tutela Ambientale

Ordinanza n. 4 dell' 11 febbraio 2015  
Prot. Gen. n. 10639

**OGGETTO:** provvedimenti preordinati al contenimento delle situazioni di emergenza determinate dal superamento dei valori limite stabiliti per l'inquinante PM10 (polveri sottili).

### IL SINDACO

Richiamate le direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, recepite dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, che ha stabilito i valori limite per determinati inquinanti atmosferici, nonché le soglie di allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

Atteso che, in particolare, il citato decreto ha stabilito per l'inquinante PM10 il limite di 50 microgrammi per metro cubo come concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno;

Visto, in data odierna, il bollettino giornaliero di qualità dell'aria redatto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia, da cui si evince che per l'inquinante in argomento, misurato presso la stazione di rilevamento sita a Varese in Via Copelli, è stata registrata una concentrazione media giornaliera pari a 59 microgrammi/m<sup>3</sup>;

Rilevato, altresì, che la stessa Agenzia ha previsto, per le prossime giornate, condizioni meteorologiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti atmosferici;

Viste, inoltre, le previsioni meteorologiche elaborate, in data odierna, a cura del Centro Geofisico Prealpino, che, in particolare, evidenziano il persistere di condizioni atmosferiche sfavorevoli al rimescolamento atmosferico;

**ATTIVITA' PREVENZIONE, PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**

Via Copelli, n° 5  
21100 Varese  
C.F./P.IVA 00441340122

Tel. +39 0332 255.352  
Fax +39 0332 255.340  
[www.comune.varese.it](http://www.comune.varese.it)  
GJ



COMUNE DI  
**VARESE**

Area XI  
Patrimonio,  
Verde Pubblico  
e Tutela Ambientale

Considerato che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell'iniziativa del Comune di Varese ai fini della protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Preso atto della DGR IX/2605 del 30.11.2011 che ha modificato la zonizzazione del territorio regionale inserendo Varese ed i comuni contermini in Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 639 del 17.12.2013 che ha approvato il protocollo operativo concernente limiti di circolazione per alcune categorie di veicoli in maniera coordinata ed uniforme con le misure già in vigore sul territorio regionale, così come contemplate nel Piano Regionale relativo alle misure per la limitazione del traffico veicolare;

Visti gli artt. 5, comma III, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo Regolamento di attuazione;

Richiamate le disposizioni dell'art. 7 "Nuovo codice della strada" D.lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti";

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A partire dal giorno 12 febbraio 2015 e sino ad espressa revoca

- 1) il fermo totale della circolazione su tutto il territorio comunale, comprese le strade provinciali e statali, con esclusione di autostrade e strade di interesse regionale, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, per i seguenti veicoli a motore non adibiti a servizio pubblico:
  - autoveicoli Euro 0 benzina (non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive);
  - autoveicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE);
  - motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0.



COMUNE DI  
**VARESE**

Area XI  
Patrimonio,  
Verde Pubblico  
e Tutela Ambientale

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3, sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale:
  - a) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - b) veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - c) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
  - d) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - e) autovetture targate CD e CC;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;



COMUNE DI  
**VARESE**

Area XI  
Patrimonio,  
Verde Pubblico  
e Tutela Ambientale

- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
  - veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  - veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
- 
- La riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari ad uso residenziale di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 74/2013 di 1 grado centigrado. Fanno eccezione gli edifici di cui al successivo comma 4, di seguito indicati:
    - edifici adibiti ad ospedali, case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori ed anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti o di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici limitatamente alle zone riservate alla permanenza ed al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

#### DEMANDA

- All'Assessorato ai Lavori Pubblici - Attività Strade e Segnaletica - di provvedere all'installazione della necessaria segnaletica stradale;
- Al Corpo di Polizia Locale, ai Funzionari Ufficiali ed agli Agenti addetti al servizio di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza ed esecuzione della presente ordinanza;
- All'Ufficio Stampa e all'Ufficio Comunicazione di provvedere alla massima divulgazione delle presenti disposizioni - anche ai Comuni contermini - ivi compreso il sito internet comunale ed i pannelli a messaggio variabile.

#### AVVERTE

- l'inosservanza alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice della Strada;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
  1. entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
  2. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL SINDACO  
Avv. Attilio Fontana